

*La Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1980*

PRETORE DI GENOVA, sentenza 30 aprile 1980

Pretore, CENNI

Quaglia (avv. Botto, Paroletti) contro Daros (avv. Foppiano).

*Non può trovare applicazione ad una clausola compromissoria inserita in un contratto di lavoro la convenzione di New York del 10 giugno 1958, poiché questa si riferisce unicamente, ai sensi dell'art. 1, ai rapporti giuridici considerati come « commerciali » dalla legge nazionale.*

*Costituiscono norme di applicazione necessaria, in relazione ad un rapporto di lavoro svolto in Italia, l'art. 2120 cod. civ. che prevede il diritto del lavoratore alla indennità di anzianità, l'art. 2118 cod. civ. che prevede l'obbligo del preavviso, nonché le disposizioni dei contratti collettivi che hanno previsto la tredicesima mensilità.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso depositato il 27 novembre 1978, Quaglia Aldo adiva il Pretore di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accogliere le epigrafate conclusioni; si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la inapplicabilità della legge italiana; all'udienza del 4 luglio 1979 il Pretore, ritenuto che per risolvere la questione di giurisdizione era necessario procedere alla traduzione di alcuni documenti in lingua tedesca, nominava un traduttore e fissava per il giuramento l'udienza del 7 luglio 1979;

prestato il giuramento il traduttore effettuava la traduzione dei documenti e alla successiva udienza del 26 ottobre 1979 veniva discussa dai difensori delle parti la questione della giurisdizione; dopo la discussione questo Pretore riteneva di poter superare la questione preliminare relativa alla giurisdizione, e fissava senz'altro l'audizione delle parti per l'udienza del 12 dicembre 1979; a detta udienza con l'aiuto di un traduttore veniva interrogato sia il ricorrente sia il rappresentante della Daros; al termine dell'interrogatorio il Pretore riteneva la causa sufficientemente instruita in fatto ed invitava i difensori delle parti alla discussione orale; discussione che avveniva all'udienza del 18 aprile 1980, dopo uno scambio di note autorizzate scritte, dopo di che la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso è parzialmente fondato, per le considerazioni che seguono.

Ritiene il giudicante che prima di affrontare il problema della giuri-

sdizione e della legge applicabile è necessario stabilire se nel caso di specie si sia o meno in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Dai documenti versati in atti delle parti e dall'interrogatorio delle stesse, è emerso in modo incontrovertibile che ci si trova in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Invero, dai documenti tradotti si legge spesso il termine « contratto di assunzione » e « stipendio, ferie » istituti che sono tipici di un contratto di lavoro subordinato; peraltro lo stesso tipo di retribuzione che veniva praticata al ricorrente non lascia dubbi sulla natura del rapporto: invero il ricorrente veniva retribuito con una cifra fissa divisa in tre parti, una voce stipendio vero e proprio, una voce spese per assicurazioni e una voce spese eccedenti; è anche emerso che le spese di telefono, di telex e postali in genere venivano tutte rimborsate dalla Daros al Quaglia; si tratta quindi di una mera messa a disposizione di energia lavorativa senza alcun rischio sia pure limitato, da parte del prestatore di lavoro, per cui siamo anche fuori dall'ambito di quei contratti basati sulla collaborazione come l'agenzia, il procacciamento d'affari, ecc.

Una volta accertato che ci si trova in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche facile affermare che vi sia la giurisdizione del giudice ordinario italiano; invero, la convenzione di New York del 10 giugno 1958 è limitata alle controversie nascenti da rapporti giuridici contrattuali o non contrattuali, che siano considerati come « commerciali » dalla legge nazionale (art. 1 paragrafo 3); ora, nella specie, si tratta di un rapporto di lavoro subordinato per il quale la legge italiana prevede espressamente il divieto di clausole compromissorie obbligatorie.

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano.

Per quanto riguarda poi la legge applicabile, ritiene il giudicante che, una volta stabilito che trattasi di un contratto di lavoro subordinato la cui esecuzione è avvenuta in Italia, bisogna far riferimento all'ordinamento giuridico italiano e in particolare alle cosiddette norme di applicazione necessaria o immediata; indubbiamente fra queste norme vi è l'art. 2120 cod. civ. che prevede il diritto del lavoratore alla indennità di anzianità a fine rapporto e l'art. 2118 cod. civ. che prevede l'obbligo del preavviso; inoltre anche per quanto riguarda la 13<sup>a</sup> mensilità i contratti collettivi *erga omnes* del settore hanno previsto una 13<sup>a</sup> mensilità oltre a quelle ordinarie, per cui anche tale normativa deve ritenersi di carattere cogente e di immediata applicazione, in relazione all'art. 36 della Costituzione che prescrive, tra l'altro, che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Ed allora, anche se nel caso di specie non vi è dubbio che debba applicarsi la legge italiana, certamente dovranno applicarsi, per le ragioni sopra esposte, gli istituti dell'indennità di anzianità, del preavviso e della 13<sup>a</sup> mensilità.

Italy

In particolare, per quanto riguarda la indennità di anzianità, in base ai conteggi fatti dal ricorrente e non contestati dalla convenuta spettano... a titolo di preavviso spettano... mentre a titolo di 13<sup>a</sup> mensilità spettano...

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M., il Pretore, definitivamente pronunciando, condanna la Ab Davy Robertsons Maschinfabrik - Daros in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Quaglia Aldo della complessiva somma di lire...

## GIURISPRUDENZA IN BREVE

**BREVETTI DI INVENZIONE E NORMATIVA COMUNITARIA.** Il Pretore di Brescia (pret. Zorzi) ha così in parte motivato nella sentenza emessa il 23 ottobre 1979 nella causa *Erbplast* (avv. De Vincenzi) c. *Depla s.n.c.* (avv. Dusati e Franzosi): « Ma pure in ordine alla eccepita nullità di pieno diritto, ex art. 85 del Trattato C.e.e., del contratto di licenza stipulato tra la s.p.a. Mainetti e la s.a.s. Erbplast, non può aderirsi alla tesi sostenuta dalla resistente. Infatti, come esattamente rilevato dalla ricorrente e come emerge dall'insegnamento della Corte di Giustizia della C.E.E. (v., ad es., le decisioni emesse in ordine ai casi « Grundig » e « Technique miniere »), la nullità di pieno diritto, di cui al par. 2 del citato art. 85, investe esclusivamente gli elementi dell'accordo colpiti dal divieto previsto dall'articolo medesimo, e non l'accordo nella sua globalità; questa risultando a sua volta travolta, solo allorché le singole clausole viziate non siano separabili dall'accordo stesso. Con ciò, resta rimesso ai giudici dei singoli Stati membri di valutare, alla luce del proprio diritto nazionale, le conseguenze della predetta nullità e quindi, per il giudice italiano, alla luce dei criteri di cui all'art. 1419 cod. civ.

« Nella specie, non può certo dirsi che dal testo del contratto di licenza *de quo* risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quelle clausole (le n. 4, 6 e 9), che la resistente assume essere affette da nullità.

« Né, su un piano più generale, può ignorarsi il fatto che, attorno al concetto di "nullità di pieno diritto" in esame, si agitano le tesi e le opinioni più disparate, all'interno stesso degli organismi comunitari (Consiglio e Corte di Giustizia in primo luogo): lo si è infatti inquadrato spesso nella categoria della "nullità assoluta"; talvolta in quella della "annullabilità" e, tal'altra ancora, in quella della "inefficacia condizionata risolutivamente"; con uno sforzo che rivela la difficoltà di applicare i tradizionali schemi civilistici ad una materia nuova e diversa, quale è quella comunitaria, regolata senza troppe preoccupazioni di sistemazione giuridica.

« In proposito, va poi ricordato che, ai sensi dell'art. 4, par. 2 n. 1, reg. 6

febbraio 1962 n. 17 sono esentate dall'onere della notifica alla Commissione le intese tra imprese appartenenti ad un solo Stato membro e che non riguardino l'importazione o l'esportazione: alla opinabile questione di nullità sollevata della resistente va opposto, perciò, anche il rilievo che, con ogni probabilità, il contratto di licenza di cui trattasi rientra nella predetta categoria di intese. D'altronde lo stesso art. 85 n. 1, laddove vieta gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'*interno del mercato comune*, lascia chiaramente intendere di non comprendere nel divieto quelle intese, di limitato respiro, che impongono comportamenti che esauriscono i loro effetti solo sul mercato interno di uno Stato membro ».

**IN TEMA DI VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO.** La Corte di Cassazione a sezioni unite (pres. Trimarchi, rel. Fanelli, p. m. Berri conf.) ha motivato come segue nella sentenza 18 maggio 1978 n. 2392, in causa *Atlas General Timbers s.p.a. c. Concordia Lines s.p.a.*: « Con esso (motivo) si ripropone la questione se sia valida o meno, alla stregua della Convenzione di New York, 10 giugno 1958, la clausola compromissoria di deferimento ad arbitro sedente in Londra delle controversie nascenti dalla polizza di carico emessa in India, sottoscritta soltanto dal (rappresentante del) vettore, e fatta valere in giudizio davanti al giudice italiano dal destinatario, cui il (rappresentante del) caricatore l'aveva girata.

« Occorre dunque prendere le mosse dalla citata Convenzione, il cui art. II, comma 2, recita che (e non come invece, con approssimata trascrizione, leggesi nella sentenza impugnata) si intende per "convenzione scritta" (di arbitrato) "una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, sottoscritto dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi".

« La norma richiede dunque chiaramente, affinché ciascuno Stato contraente sia tenuto a riconoscere (art. II, comma 1) la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato controversie tra loro insorte o che possano insorgere, l'elemento minimo indispensabile della sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, del compromesso, o del contratto contenente clausola compromissoria.

« L'aggettivo "firmati", col quale viene posto il cennato requisito della sottoscrizione, così come "contenuti" (in uno scambio di lettere o di telegrammi), appare grammaticalmente riferito, oltretutto al compromesso, alla clausola compromissoria inserita in un contratto, e non al contratto che la contiene.

« E se così dunque andasse interpretata la norma, poiché la clausola, contenuta in un modulo a stampa, è priva di propria, autonoma sottoscrizione, basterebbe tale constatazione a farla ritenere invalida e ad eliminare ogni altra questione.

« Senonché, è da rilevare, innanzitutto, che una interpretazione strettamente letterale mal si attaglia alle convenzioni internazionali, improntate ad una tecnica legislativa meno rigorosa di quella propria delle norme interne, sia perché riflettono le esigenze di ordinamenti ed istituti diversi, sia perché